

ALLEGATO N.1 – POLIZZA N. 6007..... SOTTOSCRITTA DA

ART. 71 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, Il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione;
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del contraente della comunicazione inviata dall'Impresa;

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

ART. 72 – IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 73 – RIVALSA

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato.

ART. 74 - CONTRATTI CONCLUSI TRAMITE BROKER

Tutte le comunicazioni fatte al Broker relative ad atti di ordinaria gestione, ivi compresa la "denuncia di sinistro" equivalgono a comunicazioni fatte alla Società, che, pertanto ne riconosce la validità e l'efficacia.

ART. 75 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza

Il Premio della presente polizza, indicato nella scheda di polizza è determinato in misura variabile sulla base del numero delle persone che il Contraente comunicherà alla Impresa.

Il Premio Minimo indicato nella scheda di polizza di cui al capoverso che precede costituisce l'importo che il Contraente dovrà in ogni caso versare alla Impresa e sarà dovuto a prescindere dal numero di persone che il Contraente comunicherà alla Impresa al fine della loro inclusione in garanzia.

Il Premio Definitivo dovuto alla Impresa sarà determinato sulla base del numero degli Assicurati di cui il Contraente abbia comunicato il nominativo durante il periodo di validità della polizza.

La Impresa emetterà, con cadenza indicata nella scheda di polizza, apposita Appendice di Regolazione per la differenza fra l'ammontare del Premio Minimo e l'ammontare del Premio Definitivo.

Il contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.

ART. 76 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Per aderire al presente contratto deve essere pagata la prima rata di premio prevista; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Fermo il disposto del successivo Art.79, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, fermo il disposto degli artt. 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio o delle appendici di regolazione non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. La Impresa, in caso di mancato pagamento del Premio Minimo, avrà diritto di rivalersi sul Contraente per gli esborsi che fossero stati comunque effettuati in favore degli Assicurati, senza dover dimostrare di aver eccepito nei confronti dei medesimi l'intervenuta sospensione di efficacia della polizza.

ART. 77 - COMUNICAZIONE DEGLI ASSICURATI (MODALITÀ)

L'Impresa includerà in garanzia tutte le persone di cui il Contraente abbia comunicato il nominativo entro le ore 24.00 del giorno dell'adesione alla polizza. L'Impresa includerà in garanzia tutte le persone di cui il Contraente abbia comunicato il nominativo nei termini sopra descritti. L'Impresa non erogherà alcuna prestazione alle persone i cui nominativi non siano stati comunicati con le modalità di cui appresso, ferma restando - in mancanza di previa avvenuta comunicazione del nominativo - la facoltà di rivalersi sul Contraente per gli esborsi che fossero stati comunque effettuati. La comunicazione dei nominativi degli Assicurati dovrà avvenire utilizzando l'apposito strumento informatico predisposto dall'Impresa e presente nel sito www.nobis.it con la denominazione «Comunicazioni – Inclusioni Assicurati/inclusioni Gruppi» o in alternativa mediante trasmissione di un flusso dati giornaliero con uno specifico tracciato predisposto dall'Impresa. Al fine di consentire l'accesso all'area privata del sito, l'Impresa fornirà al Contraente una user-id ed una password di accesso che dovranno essere custodite ed utilizzate con la massima diligenza. Nessuna altra forma di comunicazione dei nominativi potrà considerarsi equipollente e, pertanto, l'Impresa potrà rifiutare le prestazioni ai soggetti il cui nominativo non sia rilevabile dagli elenchi trasmessi con le modalità precisate sopra. Nel caso in cui l'importo del premio per Assicurato sia superiore ad euro 100,00 il Contraente è obbligato a comunicare anche il codice fiscale dell'Assicurato.

I Vostri codici di accesso al sistema sono i seguenti:

Username	Password
NOMEUTENTE	Seguire le istruzioni che Vi arriveranno via email

L'Impresa ricorda come – in ossequio al disposto di cui al Provvedimento IVASS n. 7 – le credenziali di cui sopra (Username e Password) potranno essere utilizzate dal Contraente (a far data dal 30.10.2013) anche per la consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

1. le coperture assicurative in essere;
2. le condizioni contrattuali sottoscritte;
3. lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia.

ART. 78 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

Il contratto ha validità annuale o pluriennale in base a quanto indicato nella scheda di polizza ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.


In caso di polizze temporanee, il contratto scadrà a tutti gli effetti alla data indicata in polizza senza tacito rinnovo.

Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell'Impresa direttamente al contraente o per tramite dell'Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo.

Il Contraente, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o di somme assicurate proposte per l'annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata all'Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.

ART. 79 – OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE E RESTITUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data indicata sulla scheda di polizza a condizione che il Contraente abbia restituito all'Impresa – a mezzo racc. AR o via fax al n° 039/652212 - copia del contratto debitamente siglata e sottoscritta in ogni sua parte ed abbia pagato la prima rata di premio per l'importo ed alla scadenza convenuta. Qualora il Contraente alla data di decorrenza indicata sulla scheda di polizza non abbia ancora provveduto a restituire all'Impresa la copia del contratto siglata e sottoscritta, resta espressamente inteso fra le Parti che verrà considerata quale data di effettiva copertura unicamente quella di ricezione del contratto debitamente siglato e sottoscritto dal Contraente.

<p>Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.</p> 	<p>TIMBRO E FIRMA Il Contraente</p> <hr/>
---	--